

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

## TITOLO I

### Istituzione e finalità della Scuola

#### **Art. 1**

##### ***(Istituzione della Scuola)***

1. E' istituita presso l'Università di Pavia, in convenzione con l'Università Bocconi di Milano, la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 Decreto Legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, la Scuola è disciplinata dal Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui al D.M. 21 dicembre 1999, n. 537 (nel seguito, "Regolamento Ministeriale").

#### **Art. 2**

##### ***(Finalità della Scuola)***

1. La Scuola provvede alla formazione superiore e specialistica comune dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.

## TITOLO II

### Accesso e ammissione alla Scuola

#### **Art. 3**

##### ***(Accesso alla Scuola)***

1. L'accesso alla Scuola è riservato a laureati in Giurisprudenza nel numero determinato annualmente con decreto ministeriale.
2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati con decreto del Rettore dell'Università di Pavia, su proposta del Consiglio Direttivo della Scuola, sentito l'Amministratore delegato dell'Università Bocconi di Milano.

#### **Art. 4**

##### ***(Ammissione alla Scuola)***

1. Alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esami indetto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nel quale sono indicati la data della prova di esame, i posti disponibili e le necessarie disposizioni organizzative.
2. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in Giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame.
3. La predisposizione dei quesiti, lo svolgimento del concorso e l'organizzazione delle prove sono disciplinati dall'art 4 del Regolamento Ministeriale.
4. La commissione giudicatrice del concorso, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio, è costituita con decreto rettorale dell'Università di Pavia.
5. Sono ammessi alla Scuola i candidati che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso. In caso di parità di punteggio, è ammesso il candidato più giovane di età.

## TITOLO III

### Organizzazione della Scuola

#### **Art. 5**

##### ***(Organi della Scuola)***

1. Sono organi necessari della Scuola:
  - a) il Consiglio Direttivo;
  - b) il Direttore.

## **Art. 6**

### **(Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche, designati tre dall'Università di Pavia e tre dall'Università Bocconi di Milano, due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti, uno per ciascuna categoria da parte dei due Atenei, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate, per i magistrati, dal Consiglio Superiore della Magistratura, per gli avvocati, dal Consiglio Nazionale Forense e, per i notai, dal Consiglio Nazionale del Notariato.
2. Il Consiglio Direttivo è nominato con decreto del Rettore dell'Università di Pavia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti sono rieleggibili.  
Il Consiglio direttivo è validamente istituito quando sono nominati almeno nove dei suoi componenti e delibera con la presenza di almeno sei componenti e con il voto favorevole di almeno 5 dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto del *budget* della Scuola e dei limiti fissati dalla Convenzione tra l'Università di Pavia e l'Università Bocconi:
  - definisce il piano di studi della Scuola e la programmazione delle attività didattiche;
  - propone il conferimento degli incarichi e dei contratti di insegnamento;
  - definisce - con gli organi delle sedi giudiziarie più vicine e con gli ordini professionali - programmi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di tirocinio;
  - propone la stipula di convenzioni con enti o soggetti esterni volte a favorire il funzionamento della Scuola;
  - formula i giudizi per il passaggio degli specializzandi dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame finale;
  - nomina la commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione;
  - assolve ad ogni altro compito ad esso attribuito dalla legge o dai regolamenti;
  - approva il regolamento didattico della Scuola e le relative modifiche;
  - adotta le decisioni, di propria competenza, relative allo svolgimento delle prove di ammissione e all'esame finale, secondo le disposizioni vigenti;
  - esercita i poteri disciplinari necessari al corretto svolgimento delle attività della Scuola.Il Consiglio direttivo può delegare talune proprie attribuzioni a Comitati o Commissioni, composti da propri componenti designati dallo stesso Consiglio.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore. La convocazione avviene mediante lettera contenente l'ordine del giorno, spedita o consegnata a mano o trasmessa via telefax o mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Quando vi siano motivi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto fino a tre giorni.
5. Il Consiglio delibera normalmente a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore. Della riunione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Direttore e dal segretario. Le funzioni di segretario possono essere attribuite dal Consiglio Direttivo anche a uno dei suoi membri.
6. Le riunioni si possono svolgere anche in via telematica.

## **Art. 7**

### **(Direttore)**

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo, rispettando il principio di rotazione tra l'Università di Pavia e l'Università Bocconi.  
La durata della carica è fissata in quattro anni. In caso di cessazione anticipata, il Consiglio provvederà alla nomina del nuovo Direttore; nelle more la funzione di Direttore è svolto dal professore con maggiore anzianità di ruolo.
2. Il Direttore presiede il Consiglio Direttivo.
3. Sono, in particolare, compiti del Direttore:
  - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- vigilare sull'attuazione dei programmi didattici e sul rispetto dell'ordinamento didattico della Scuola;
- istruire le decisioni da sottoporre alla deliberazione del Consiglio direttivo.

#### **Art. 8**

##### ***(Funzionamento della Scuola)***

1. La Scuola ha sede legale presso l'Università di Pavia, che cura in particolare la gestione amministrativa degli specializzandi (*i.e.*, le carriere) e rilascia il relativo diploma congiunto. L'Università Bocconi assicura il supporto gestionale necessario al funzionamento della Scuola, provvedendo in particolare alla gestione economico-amministrativa di tutte le attività operative della Scuola stessa.

### TITOLO IV

#### Ordinamento didattico della Scuola

#### **Art. 9**

##### ***(Verifiche ed esami)***

1. Nell'ambito di ciascun anno di corso dovranno essere previste prove di verifica volte ad accertare la preparazione raggiunta dallo specializzando.

#### **Art. 10**

##### ***(Durata della Scuola, indirizzi e frequenza)***

1. La Scuola ha durata di due anni ed è articolata in un anno comune e in un secondo anno diviso negli indirizzi giudiziario-forense e notarile.
2. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio o della commissione da esso delegata. Il giudizio è formulato partendo dalla media tra le valutazioni conseguite nelle prove (simulazioni, articolate su tre giorni di norma consecutivi) e le valutazioni ottenute nelle esercitazioni svolte in aula durante l'anno. La media aritmetica costituisce la base di partenza della valutazione complessiva dello studente che tiene altresì conto del profitto complessivo, dell'impegno e dell'esito delle attività di stage.  
In caso di lieve insufficienza, il Consiglio o la commissione da esso delegata potrà altresì subordinare il passaggio al secondo anno o l'ammissione all'esame finale al positivo superamento di prove di recupero.

#### **Art. 11**

##### ***(Piano degli studi e contenuto delle attività didattiche)***

1. Il piano degli studi della Scuola è definito in conformità con quanto previsto dal Regolamento Ministeriale.

#### **Art. 12**

##### ***(Esame finale)***

1. Gli esami finali per il conferimento del diploma di specializzazione consistono in dissertazioni scritte con giudizio espresso in settantesimi. La scelta degli argomenti dovrà essere effettuata tenendo conto, in particolare, delle materie su cui vertono le prove scritte degli esami di accesso alla magistratura e alle professioni forense e notarile.
2. La commissione per l'esame finale è composta di sette membri – nominati, su delibera del Consiglio Direttivo, con decreto del Rettore dell'Università di Pavia – di cui quattro professori universitari, un magistrato ordinario, un avvocato e un notaio.
3. Compete alla commissione la predisposizione delle tracce per le dissertazioni scritte.
4. La commissione esaminatrice esprimerà il suo giudizio a maggioranza dei suoi componenti.